

Ricorrente:

contro

Resistente: Comando Centro Sportivo Marina Militare

Fatto

....., ex socio- dipendente della ditta, la quale svolgeva il servizio di pulizia presso il Comando Centro Sportivo Marina Militare – essendo stata allontanata dal posto di lavoro, chiedeva l'accesso a numerosa documentazione, specificamente indicata nell'istanza di accesso del, riguardante le risposte fornite dalla ditta all'Amministrazione a seguito delle diffide inviate dall'Amministrazione stessa e riguardanti il "generale decadimento del servizio di pulizia presso il citato Ente"; nella citata istanza si è chiesto altresì l'accesso alle schede allegate al contratto n. del relative al servizio di pulizie presso il Centro Sportivo M.M. di

Avverso il silenzio serbato sull'istanza la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Da quanto si evince nel ricorso, ed in assenza di deduzioni da parte dell'Amministrazione competente, la sig. avrebbe perso il posto di lavoro a seguito delle contestazioni avanzate dall'Amministrazione alla ditta, datrice di lavoro della ricorrente, contestazioni relative al generale decadimento del servizio di pulizia presso il citato Comando Centro Sportivo, servizio di pulizia di cui si occupava la ricorrente.

La sig.ra ha, quindi, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241, un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione (perdita del posto di lavoro) giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente:

contro

Resistente : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Fatto

Con istanza di accesso in data la sig.ra ha chiesto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di “il piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 — 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all’iscrizione”.

L’istanza di accesso è motivata dall’esigenza di verificare eventuali pregiudizi al proprio rapporto di servizio, in applicazione all’art. 21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art. 45 comma 2 .

Avverso il silenzio serbato sull’istanza, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con decisione in data, la Commissione ha rilevato in via preliminare che dall’istanza di accesso risultava la presenza di controinteressati: sospesa, quindi, ogni definitiva pronuncia, la Commissione ha invitato la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di a provvedere alla comunicazione ai controinteressati nei modi di legge .

Con fax in data, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ha trasmesso le note in data di comunicazione ai controinteressati del ricorso proposto dalla sig.ra

Non risulta che i controinteressati abbiano presentato deduzioni al riguardo.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che la sig.ra è dipendente della la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di : ha quindi interesse all’accesso al “ piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 — 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all’iscrizione” al fine di verificare eventuali pregiudizi al proprio rapporto di servizio, in applicazione all’art. 21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art. 45 comma 2 .

I controinteressati non hanno fatto pervenire deduzioni al riguardo.

Come è noto, comunque, ai sensi dell’art. 24, comma 7, il diritto d’accesso ai documenti amministrativi prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo quando l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, precisando che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso che ci occupa i documenti richiesti non riguardano dati sensibili.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso .

Roma, 19 aprile 2007

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di,
in persona del Presidente pro tempore

Fatto

L'Ing., con diverse e successive lettere, ha richiesto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di, in persona del Presidente pro tempore, di potere avere copia delle note scritte dall'Ing., in data, e depositate agli atti del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dallo stesso Ordine, per poter provvedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

L'Ordine professionale, avendo ricevuto formale opposizione della parte controinteressata, negava all'odierno ricorrente il richiesto accesso.

Pertanto, l'Ing. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza di accesso formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia delle note richieste per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi”.

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte dell’opposizione della parte controinteressata, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente: sig., via,

Contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il sig. ha presentato, in data istanza di accesso al Comune di avente ad oggetto le delibere del Consiglio comunale nn. e concernente la revoca della delibera del Consiglio comunale nr. e la nomina dell'unico revisore dei conti. Contestualmente, ma con nota distinta, il ricorrente, dopo avere specificato che nei pressi della sua abitazione, posta in via, è stato affisso un cartello che rende noto che il Comune sta effettuando dei lavori per mettere a norma il plesso scolastico istituto comprensivo, contenente le prescritte indicazioni della ditta appaltatrice, del nominativo del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento etc., ha chiesto di potere acquisire informazioni relative al procedimento di realizzazione dei lavori, nonché di accedere a diversi documenti relativi ai lavori in corso, e, tra gli altri, alla delibera del Consiglio comunale n. del ed alla delibera municipale n. del Successivamente, con istanza del, ha domandato ulteriori chiarimenti all'amministrazione, di potere avere copia della delibera di giunta municipale n. del ed ha nuovamente chiesto l'acquisizione della delibera del Consiglio comunale n. del

Essendo trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle istanze, in data, il ricorrente ha sollecitato l'amministrazione a provvedere.

Avverso il silenzio rigetto del Comune di il sig. ha presentato, in data, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali i richiedenti l'accesso possono presentare ricorso soltanto al difensore civico competente per ambito territoriale e non alla scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 19 aprile 2007

Ricorrente: Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza ai Beni Architettonici di

Fatto

La sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione per richiedere "formalmente l'accesso all'archivio storico" dell'immobile sito in Via n. "relativamente a tutti i documenti ad esso pertinenti", immobile presso il quale la stessa ricorrente "risiede in qualità di proprietaria".

Afferma la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per la sua difesa, pendendo una causa condominiale davanti il Tribunale di

Nel ricorso non viene allegata alcuna istanza di accesso presentata all'Amministrazione competente né viene specificato in quale data l'accesso è stato richiesto; non è poi specificato se vi è stato un provvedimento di diniego, risultando dal ricorso soltanto che "dopo una serie di rimbalzi, non ho potuto accedere a nulla. In precedenza lo stesso sig. arch. mi aveva già negato l'accesso, adducendo poi scuse del tutto fuori luogo oppure rendendosi irreperibile".

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi", prevede dei termini per la proposizione del ricorso e dei tempi per la formazione del silenzio-rigetto.

Nel ricorso non è indicato se c'è stato un provvedimento di diniego.

Si evince soltanto che in data 6.3.2007 è stata presentata una richiesta scritta di accesso: il ricorso è stato presentato in data 13.3.2007 e quindi prima della formazione di un eventuale silenzio-rigetto. E' evidente che, ai sensi del citato articolo 25, è inammissibile un ricorso proposto prima della formazione del silenzio-rigetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 19 aprile 2007

Ricorrente: Dr.ssa

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-Direzione generale del personale

Fatto

La dr.ssa con richiesta di accesso datata, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti del procedimento con cui il Ministero aveva provveduto a revocare l'incarico di dirigente presso l'ufficio del di alla dr.ssa per conferirle altro incarico presso il della stessa città.

L'odierna ricorrente motivava la richiesta in considerazione dell'essere stata a sua volta destinataria di analogo provvedimento di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale da parte del Ministero con successiva assegnazione presso un ufficio sito in una città diversa da quella in cui svolgeva le proprie funzioni (dal in al). La vicenda, che ha già avuto due sviluppi contenziosi, uno dinanzi al giudice del lavoro ed un altro in conseguenza della presentazione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (entrambi ancora pendenti), ha portato in data l'amministrazione a negare l'accesso, ritenendo la richiesta della ricorrente non adeguatamente motivata e comunque recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza della controinteressata dr.ssa, anche in considerazione dell'inserimento dei documenti richiesti nel protocollo riservato a motivo di alcuni profili concernenti dati sensibili della controinteressata che, a giudizio dell'amministrazione, farebbero pendere il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza a favore di quest'ultima.

Dal canto suo la dr.ssa, cui è stata comunicata la richiesta di accesso ed il presente ricorso, si è opposta con fermezza all'ostensione dei documenti in questione in quanto "collegati a vicende mie personali che involgono aspetti psicologici e professionali".

In data la dr.ssa ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo di accertare la titolarità del diritto ad accedere ai documenti richiesti, facendo leva sull'essenzialità di tale acquisizione per poter dimostrare la disparità di trattamento perpetrata nei suoi confronti attraverso la comparazione di due situazioni (la propria e quella relativa alla controinteressata dr.ssa) a dire della ricorrente del tutto analoghe. In data sono pervenute le controdeduzioni della dr.ssa con le quali la stessa insiste nell'opporvi all'accoglimento del gravame, ritenendo prevalente il proprio diritto alla riservatezza.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stata destinataria di un provvedimento di revoca dello stesso tenore di quello emesso nei confronti della controinteressata e da parte della stessa amministrazione. Anzi, la richiesta di accesso ed il conseguente gravame dinanzi alla scrivente Commissione, sono dichiaratamente preordinati a verificare tale supposta coincidenza contenutistica e di presupposti delle due misure adottate in contesti ambientali diversi (..... e).

A fronte di tale posizione della ricorrente si oppone quella della controinteressata, posizione che l'amministrazione ha ritenuto prevalente in considerazione della sensibilità dei dati contenuti

nei documenti oggetto della richiesta di accesso. Tale bilanciamento che, come noto, opera su tre fronti, è risolto dalla giurisprudenza maggioritaria a vantaggio del diritto di accesso in ossequio a quanto disposto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 26/04/2005, n.1896. "Nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi".

Nel caso di specie, stante la presenza di dati sensibili, la valutazione relativa al pari rango deve essere condotta bilanciando non tanto il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri interessi con la riservatezza, quanto piuttosto quest'ultima con la situazione sottostante l'azione giudiziale che si intende intraprendere ravvisabile in un diritto costituzionalmente protetto come quello al lavoro (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14/11/2006, n. 6681).

Appurata nei termini suddetti la parità del rango delle contrapposte situazioni giuridiche soggettive, il ricorso deve ritenersi fondato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 aprile 2007

PLENUM 17 MAGGIO 2007

Sig.
Presidente
Corso
.....

Oggetto: richiesta di parere sulla possibilità di ottenere copia dei verbali della Commissione consultiva centrale per il controllo delle da parte dei componenti.

Con nota del, il Sig., nella sua qualità di presidente dell' e di componente della Commissione consultiva centrale per il controllo delle, ha esposto alla scrivente Commissione quanto segue.

La Commissione consultiva, riferisce il Sig., segue la prassi di non consentire l'accesso ai propri verbali da parte dei componenti la Commissione medesima. Chiede pertanto il Sig. se tale prassi sia legittima e se, comunque, anche soggetti diversi dai componenti la Commissione possano accedere ai suoi documenti ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90.

Non sembrano sussistere particolari perplessità in merito all'accessibilità dei verbali della Commissione consultiva centrale per il controllo delle da parte dei suoi componenti, atteso il carattere amministrativo di tale Commissione e la conseguente sottoposizione della stessa al principio di pubblicità dell'azione amministrativa affermato dall'articolo 1, l. n. 241/90 e valorizzato di recente anche dalla Corte costituzionale (sent. 17 marzo 2006, n. 104). Infatti, il rapporto tra principio di pubblicità e diritto di accesso, secondo la Consulta, si atteggia a rapporto di genere a specie, per cui anche a dubitare dell'applicabilità della normativa in materia di diritto di accesso alle richieste di verbali effettuate da componenti della Commissione, come emerge dalla richiesta di parere del Sig., a legittimare le richieste medesime soccorre proprio il principio di pubblicità dell'azione amministrativa, inteso alla stregua di principio generale che attua i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Circa l'accessibilità dei documenti della Commissione da parte di soggetti ad essa estranei, valgono, ovviamente, le regole dettate dal Capo V della l. n. 241/90; pertanto, a condizione che il richiedente sia titolare di situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, l'accesso di massima deve essere consentito, salve le limitazioni, da valutarsi caso per caso in base alla singola fattispecie di accesso prospettata all'amministrazione, che consentono di escludere l'ostensione per difetto di legittimazione del richiedente o per effetto di una fattispecie di esclusione prevista dalla legge.

Roma, 17 maggio 2007

Comune di

Via

.....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'articolo 24, comma 1, lettera c), l. n. 241/90.

Con nota del, il Comune di espone alla scrivente Commissione di aver adottato un progetto preliminare per la variante strutturale del P.R.G. Tale documento, secondo le previsioni di legge, è stato pubblicato per 30 giorni, successivi alla sua adozione; trascorso tale termine sono pervenute richieste di accesso da parte di un cittadino. Il Comune non ha accolto la richiesta di accesso in quanto contrastante con la norma di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), l. n. 241/90, che esclude dall'accesso gli atti normativi, di pianificazione e di programmazione. Il Comune chiede, pertanto, alla scrivente Commissione un parere sulla correttezza dell'interpretazione resa dall'amministrazione locale relativamente alla vicenda esposta. Al riguardo la Commissione osserva che il quesito investe la problematica generale del rapporto intercorrente tra la normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e quella di cui all'articolo 10 TUEL. In particolare occorre chiarire se i casi di esclusione previsti dalla l. n. 241/90, all'articolo 24, concernano anche le richieste di accesso formulate in base all'articolo 10 del d. lgs. n. 267/00.

Al riguardo, l'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, D.Lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto, L. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 t.u. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, L. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n.5034).

Ciò premesso si esprime l'avviso che l'interpretazione fornita dal Comune richiedente il parere debba essere riconsiderata, dal momento che l'esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), concerne "l'attività diretta" all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione, vale a dire quell'attività procedimentale "servente" rispetto all'adozione di tale tipologia attizia, la quale, nella fase successiva a quella preliminare, è pubblica ex lege, con conseguente possibilità di accedere ad essa ma anche ai relativi elaborati.

Roma, 17 maggio 2007

AL COMUNE DI
Via
c.a. Capo Sezione Affari Generali
Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di ex consiglieri comunali.

Con nota del il Capo Sezione Affari Generali del Comune di ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sia riconosciuto ex art. 43 del D.Lgs n. 267/2000 a un ex consigliere comunale relativamente alle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in riunioni alle quali il consigliere ha partecipato.

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente

lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Nel caso in questione, però, l’art. 43 del D.Lgs n. 267/2000 non può trovare applicazione perché la richiesta è stata inoltrata da un soggetto che, a seguito della presentazione di dimissioni, non riveste più la qualifica di consigliere comunale: dunque, è venuto meno il nesso con l’esercizio della suo mandato che giustifica il regime previsto dallo stesso art. 43.

Va rilevato, peraltro, che – a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, ove il richiedente risulti residente nel Comune, l’istanza di accesso deve essere accolta ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale “tutti gli atti dell’amministrazione provinciale e comunale sono pubblici” – avendo la richiesta ad oggetto una deliberazione alla quale il soggetto istante ha partecipato, deve trovare applicazione l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, in quanto trattasi di posizione sufficientemente qualificata all’accesso.

In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta nei limiti di cui alla motivazione.

Roma, 17 maggio 2007

Consigliere Comunale
Comune di
Via
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale
.....

Con note del e del, il consigliere comunale
....., capogruppo consiliare del Comune di, ha chiesto di
conoscere un parere in merito a diverse richieste di accesso prodotte dal proprio gruppo consiliare,
inerenti vari argomenti, tra i quali la consultazione del protocollo generale del Comune di
....., copia delle comunicazioni relative all'incremento delle tariffe a carico
dell'utenza per il servizio mensa nelle scuole materne, elementari e medie, l'elenco degli interventi,
comprensivo degli importi spesi, relativi a lavori pubblici, ecc.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale
rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e
le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza
del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a
tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni
(Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di
accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato
tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al
Consiglio comunale".

Ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di
motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a
conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a
procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la
struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe
paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di
esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior
perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che
sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla
legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato
affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione
giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico
funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed
effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni
limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la
gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il
buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal capogruppo consiliare sia alla luce delle disposizioni dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 17 maggio 2007

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di di accedere alla visione del registro generale di protocollo.

Con nota prot. nr. del, il Comune di, nella persona del Sindaco, ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere, giornalmente, alla visione del registro generale di protocollo del Comune.

Al riguardo, il Sindaco di ritiene che la sopra indicata richiesta del consigliere possa intralciare il buon funzionamento degli uffici ed, inoltre, rappresenta che il registro di protocollo contiene anche dati riservati soggetti alla normativa vigente in materia di privacy.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V Sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267